

Processo amministrativo - Giudizio di ottemperanza - Sussistenza di mezzi ordinari di impugnazione dell'atto che non ha riconosciuto la prestazione - Azione di ottemperanza - Esclusione.

Consiglio di Stato - 17.12.2013 n. 6038 - Pres. Severini - Rel. Franconiero - M.O. (Avv. Defilippi) - INPS (Avv.ti Pulli, Capannolo, Ricci) - Asl Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo.

L'azione di ottemperanza non può essere utilizzata a fini elusivi del giudicato o allo scopo di estenderne indebitamente il contenuto.

FATTO - In accoglimento del proprio ricorso ex art. 442 c.p.c., proposto nei confronti dell'ASL di Bergamo e l'INPS per l'ottenimento, rispettivamente, dell'assistenza sanitaria specifica e delle provvidenze previste dalla L. n. 18/80 (*"Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"*), la sig.ra M.O. veniva dichiarata dalla Corte di Appello di Brescia - sezione lavoro *"affetta da sensibilità chimica multipla"* (sentenza 8 maggio 2010, n. 231).

Proponeva pertanto all'ente previdenziale, in data 29 dicembre 2010, domanda volta a vedersi riconosciuta l'aggravamento del proprio stato di invalidità civile, in risposta alla quale veniva riconosciuta invalida al 100% e totalmente inabile al lavoro, ai sensi degli artt. 2 e 12 L. n. 118/1971 (di conversione del D.L. n. 5/71 e recante *"Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"*).

Lamentando tuttavia l'erronea riconduzione della patologia *"a disturbi della sfera psichiatrica"* (così nel ricorso di primo grado), la sig.ra O. adiva il TAR Lombardia - sezione staccata di Brescia, deducendo l'elusione del giudicato di cui alla predetta sentenza della Corte di Appello di Brescia.

Il TAR respingeva il ricorso.

Secondo il giudice di primo grado l'INPS aveva dato esecuzione al giudicato, avendo la competente commissione medica, in sede di esame della domanda di aggravamento proposta dalla ricorrente, recepito *in toto* la diagnosi di affezione da sensibilità chimica multipla emersa in sede giurisdizionale. Soggiungeva poi che altra era la sede per *"eventuali doglianze avverso l'esito di tale procedimento"*; riscontrando peraltro che la ricorrente stessa aveva ammesso di avere a ciò provveduto.

Nel presente appello la sig.ra O. censura la decisione di primo grado nella parte in cui non si sarebbe avveduta che la diagnosi della commissione medica dell'INPS non corrisponde a quella fatta dal C.T.U. nominato dalla Corte di Appello di Brescia, avendo quest'ultimo escluso la possibilità di individuare la causa della patologia, mentre la commissione medica regionale pronunciatisi sulla successiva domanda di aggravamento ha invece diagnosticato un'origine psichiatrica della stessa.

Insiste pertanto nell'accoglimento del ricorso per l'esecuzione del giudicato e nelle conseguenti domande di dichiarazione di nullità degli atti compiuti in violazione dello stesso, di nomina di un commissario *ad acta*, di risarcimento dei danni subiti, di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché nella richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c. degli scritti difensivi dell'INPS resistente, nella parte in cui essa appellante è stata definita come *"affetta da malattia psichica"*.

DIRITTO - Preliminarmente va esaminata, e respinta, la richiesta di cancellazione della frase suddetta.

Le espressioni sconvenienti od offensive ex art. 89 c.p.c. consistono in tutte quelle frasi, attinenti o meno all'oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale, espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel giudizio, in violazione di tutti i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento. Per costante giurisprudenza della Cassazione l'ipotesi di cui alla citata disposizione processualcivile è integrata in caso di espressioni eccedenti le esigenze difensive ed avulse dalla materia del contendere (tra le altre: Cass. 26 luglio 2002, n. 11063).

Ciò non può dirsi certamente avvenuto nel caso di specie, visto che l'INPS ha usato nel proprio scritto difensivo un'espressione di sintesi della diagnosi formulata dalla propria commissione sanitaria, in un contesto nel quale non emerge alcun intento offensivo nei confronti dell'odierna appellante.

Nel merito l'appello è infondato.

Del tutto correttamente il TAR ha rilevato che l'Istituto Previdenziale odierno intimato ha dato esecuzione al giudicato, avendo recepito l'accertamento sulle condizioni di salute della sig.ra O. svolto nel giudizio previdenziale, ed in particolare l'affezione da sensibilità chimica multipla, in relazione alla quale diagnosi la commissione sanitaria competente si è limitata ad una mera presa d'atto.

Sul punto è doveroso sottolineare che nella sentenza, di cui si chiede l'ottemperanza la Corte di Appello di Brescia ha rilevato che la legittimazione passiva dell'INPS in relazione alla domanda giudiziale proposta dalla sig.ra O. sussiste per la parte in cui questa è stata diretta "*ad ottenere l'indennità di accompagnamento*"; salvo dichiarare la medesima domanda improponibile "*in quanto non preceduta dalla domanda amministrativa*", ai sensi dell'art. 443 c.p.c..

Risulta chiaro dunque, innanzitutto, che l'obbligo discendente dal giudicato era proprio quello di recepire la diagnosi su cui si fonda la pronuncia di accertamento emessa dalla Corte di Appello, laddove fosse stata proposta la relativa domanda, e che, inoltre, ciò è avvenuto nel caso di specie.

L'odierna appellante lamenta peraltro che la commissione medica ha ricondotto la propria patologia a disturbi psichici, laddove il C.T.U. nominato dal giudice del lavoro d'appello aveva escluso che potesse formularsi alcuna ipotesi sull'eziopatogenesi.

Nondimeno, al di là della carica offensiva che la sig.ra O. attribuisce all'ipotesi diagnostica formulata dalla commissione dell'INPS, la circostanza è del tutto irrilevante al fine del riconoscimento dell'assistenza sanitaria specifica; nei confronti dell'ASL, o dell'indennità di accompagnamento prevista dalla L. n. 18/80 nei confronti dell'INPS.

Giova poi sottolineare che, dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio di primo grado all'esito dell'istruttoria disposta dal TAR di Brescia, nonché in base a quella prodotta in appello dalla medesima sig.ra O., la domanda di aggravamento in data 29 dicembre 2010, sulla quale l'Istituto Previdenziale si è determinato nel senso qui contestato, concerneva l'aggravamento della pregressa invalidità civile e che questa è stata riconosciuta dalla competente commissione sanitaria, con giudizio finale di invalidità civile e inabilità lavorativa permanente ai sensi delle sopra citate disposizioni della L. n. 118/71.

Se poi la doglianza espressa in questa sede deve considerarsi rivolta al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18/1980 (ma ciò non è chiaro leggendo la narrativa del ricorso originario e del presente appello), deve al riguardo nuovamente

affermarsi che il ragionamento del giudice è condivisibile nella parte in cui ha escluso che il mezzo di reazione avverso l'esito della domanda di aggravamento sia l'azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., invece esperito.

Ed infatti, anche nel presente appello la sig.ra O. ammette di avere impugnato il verbale della commissione medica a suo dire elusivo del giudicato civile. In particolare, a pag. 9 riferisce di avere proposto ricorso, nell'ambito del conseguente giudizio "*il Tribunale*", non meglio specificato ha disposto una "*perizia preventiva*".

Pertanto, l'appello deve essere respinto.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alle condizioni personali dell'appellante.

(Omissis)
